

Avv. Giovanna Renella
Piazza Nicola Amore n. 6
80138 - Napoli
Tel. e fax 081/8446111
Pec: avv.giovannarenella@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sez. Lavoro e Previdenza - G.I. dott.ssa Tomassi
R.G. 4355/2017 – udienza del 09.01.2018

NOTE A VERBALE

Per la ricorrente:
Avv. Giovanna Renella rappresentata e difesa come in atti

Fermo restando il contenuto e quanto indicato nel proprio ricorso introduttivo – qui da intendersi integralmente riportato e ritrascritto, la difesa letti gli atti di controparte, impugna e contesta quanto in essa eccepito e dedotto perche fondata su eccezioni e deduzioni infondate e non provate.

In particolare:

In VIA PRELIMINARE SI ECCEPISCE LA NULLITA' Della DOMANDA RICONVENZIONALE.

Dal punto di vista meramente scolastico la domanda riconvenzionale è **un'autonoma azione**, attraverso la quale il convenuto chiede un **provvedimento a sé favorevole e sfavorevole alla controparte**, ovvero sia una vera e propria contro-domanda che amplia il *thema decidendum*. In altri termini, "*con la domanda riconvenzionale, il convenuto abbandona l'atteggiamento di mero contrasto della domanda dell'attore (che si esprime con difese ed eccezioni) e cerca di rendere il processo funzionale all'affermazione di un proprio diritto soggettivo, tentando di **ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva, modificativa o estintiva***".

Orbene non si comprende nella formulazione della stessa, quale sia l'effettivo oggetto, in quanto il procuratore di CASSA scrive nell'atto di comparsa : <<Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dalla ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa dell'importo per cui è causa (€ 869,26), oltre interessi dal dovuto al saldo>>.

Avv. Giovanna Renella
Piazza Nicola Amore n. 6
80138 - Napoli
Tel. e fax 081/8446111
Pec: avv.giovannarenella@avvocatinapoli.legalmail.it

Quale sia l'oggetto ed i criteri che abbia adottato per ritenere la richiesta riconvenzionale, non è dato comprenderlo, poiché in pratica chiederebbe al giudice comunque di condannare la ricorrente nonostante la sua opposizione dovesse essere accolta, in che sarebbe in contraddizione con i criteri e la ratio del codice di procedura civile, circa i criteri di soccombenza o meno nel procedimento civile in genere.

SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO eccepita dalle controparti, relativamente alle doglianze della ricorrente, sui vizi della cartella esattoriale, si rileva in maniera molto sintetica senza dilungarsi sul punto che con la sentenza del 25 febbraio 2016, n. 3751, la Suprema Corte ha finalmente risolto, dopo oltre dieci anni di contrasti giurisprudenziali, la vexata quaestio in tema di opposizione a cartella esattoriale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.

L'opposizione alla cartella esattoriale, secondo la Suprema Corte va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché in essa si contesta l'esistenza stessa del titolo esecutivo.

Tale azione perciò non soggiace ad alcun termine di decadenza.

Pertanto la ricorrente insiste sulle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali del ricorso essendo le stesse sufficientemente dettagliate e fondate, stante la evidente e documentata nullità del ruolo sotteso alla presunta cartella.

Nel merito del ricorso e sulla questione di illegittimità costituzionale e sulle ragioni che la fonderebbero una su tutte vale evidenziare, per il convincimento del giudice adito, è comprendere una volta e per tutte la natura del contributo previdenziale di CASSA FORENSE, se lo stesso abbia natura tributaria o meno. Problema questo di non poco rilievo, perché il vero discrimen per dirimere la vexata quaestio, atteso che la giurisprudenza civile sul punto non si è mai espressa chiaramente.

La Corte Costituzionale, ad oggi, si è occupata più del rapporto tra contributi e pensione che della natura giuridica del contributo a differenza delle molteplici pronunce della cassazione penale.

Avv. Giovanna Renella
Piazza Nicola Amore n. 6
80138 - Napoli
Tel. e fax 081/8446111
Pec: avv.giovannarenella@avvocatinapoli.legalmail.it

Per converso La cassazione civile non si è pronunciata ex professo sulla natura giuridica del contributo , la questione è pertanto aperta e appare opportuno e necessario investire sul punto la Corte Costituzionale.

Solo comprendendone la natura giuridica del contributi previdenziale ,si potrà fugare ogni dubbio circa la sua soggezione alle condizioni costituzionali di cui all'art. 53 Costituzione e, in particolare, se **il contributo previdenziale deve essere applicato in termini progressivi e proporzionali, in base alla propria capacità contributiva.**

D'altro canto per dottrina prevalente (a partire da Mattia Persiani; Rossi, in Tr. Res. 1986, 709; Levi Sandri, 272, ma anche per la Cassazione penale Cass.n 20845/2011; Cass.penale SS.UU. n. 3171/2008), nonché il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, n. 208 del 4 giugno 2015) i **contributi obbligatori** detti anche **contributi previdenziali contributi sociali o oneri sociali**, in Italia, sono una tipologia di **imposta** che può essere diretta o indiretta destinata al finanziamento, insieme ad altri trasferimenti dello Stato, della pubblica del sistema pensionistico obbligatorio che gli enti previdenziali gestiscono secondo lo schema del sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi associato ad uno schema pensionistico con formula delle rendite predefinita per l'erogazione delle prestazioni previdenziali agli iscritti alle assicurazioni sociali obbligatorie.

L'entità dei contributi previdenziali è determinata dalla applicazione al reddito dell'iscritto al sistema pensionistico obbligatorio, dell'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento(per le casse dei liberi professionisti è chiamata contributo soggettivo) o in alcuni casi all'imponibile IVA (in questo caso viene chiamata anche contributo integrativo).

I contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie, pagati dal lavoratore dipendente all'INPS, sono una imposta diretta. I contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie, pagati dal datore di lavoro all'INPS, sono una imposta indiretta. Il contributo soggettivo o i contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie, pagati dal libero professionista o dal lavoratore autonomo, sono una imposta diretta. Il contributo integrativo pagato dal committente del libero professionista, è una imposta indiretta.

Avv. Giovanna Renella
Piazza Nicola Amore n. 6
80138 - Napoli
Tel. e fax 081/8446111
Pec: avv.giovannarenella@avvocatinapoli.legalmail.it

I contributi obbligatori per le assicurazioni obbligatorie, spesso concorrono in modo preponderante nella incidenza del cuneo fiscale e della pressione fiscale dello Stato e quindi nella valutazione della sostenibilità fiscale del sistema pensionistico pubblico italiano. L'incidenza dei contributi va valutata anche nell'aliquota fiscale totale.

Ergo sulla base delle argomentazioni prospettate, fondate appaiono dinque i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente, sui contributi illegittimi imposti da CASSA FORENSE, se il contributo previdenziale secondo la tesi maggioritaria in dottrina e anche dall'analisi del sistema italiano trattasi di imposta.

Non solo ma alla pag. 7 della sua comparsa Cassa Forense scrive di **imporre il pagamento di un contributo minimo** perche ASSICUREREBBE A SUO DIRE AD OGNI ISCRITTO UNA PENSIONE MINIMA.

Quanto di più falso potesse essere asserito . Difatti se l' scritto coatto a CASSA FORENSE non raggiunge i requisiti minimi per la pensione retributiva avra 'solo LA CONTRIBUTIVA parametrata al montante del soggetto versato, cioè un pensione inesistente e comunque IN OGNI CASO NON VI E' PIU' LA INTEGRAZIONE AL MINIMO.

Dunque un sistema iniquo ed ingiusto in cui paradossalmente proprio in virtù del regolamento di Cassa Nazionale Forense, la stessa applica ai titolari di redditi inferiori ad € 10.000,00 una contribuzione pari al 36% del reddito prodotto mentre, al titolare di reddito superiore a € 10.000,00 sino al tetto pensionabile, una contribuzione del 14% (per coprire l'entità della contribuzione minima obbligatoria ci vorrebbe un reddito di circa € 28.000,00)e, l'unica ragione di questa differenziazione, sta nel reddito prodotto con la conseguenza, assolutamente arbitraria ed inaccettabile, che chi ha meno reddito ha più contributi previdenziali da versare, per non ritrovarsi con nessuna pensione, nemmeno minimo.

Ad ogni modo, a differenza di quanto sostenuto da Cassa Forense non sussiste alcun nesso di corrispettività tra l'obbligo contributivo e le prestazioni previdenziali onde l'erogazione di queste ultime non può costituire il presupposto dell'imposizione contributiva, come descritto ampiamente nel ricorso introduttivo. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni e richieste di cui ricorso che qui devono intendersi per trascritte.

Avv. Giovanna Renella
Piazza Nicola Amore n. 6
80138 - Napoli
Tel. e fax 081/8446111
Pec: avv.giovanarenella@avvocatinapoli.legalmail.it

Napoli 09/01/2018

Avv.Giovanna RENELLA

Avv. Giovanna Renella
Piazza Nicola Amore n. 6
80138 - Napoli
Tel. e fax 081/8446111
Pec: avv.giovanarenella@avvocatinapoli.legalmail.it